

**Dottori commercialisti e Revisori Contabili**  
**Wirtschaftsprüfer und Steuerberater**

Bolzano, 7 gennaio 2020

Dott. **Alessandro Steiner**      Dott. **Ivo Senoner**  
Dott. **Fabrizio Rossi**        Dott. **Roberto Pedrotti**  
Dott.ssa **Barbara Giordano**    Dott.ssa **Valeria D'Allura**

Spett.le

**Consulenti del lavoro – Arbeitsrechtsberater**  
Dott. **Loris De Bernardo**      Dott. **Thomas Weissensteiner**

CLIENTELA

**Collaboratori – Mitarbeiter**  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili – Wirtschaftsprüfer und Steuerberater:  
Dott.ssa **Gianna Sblandano**      Dott. **Markus Siller**

LORO SEDI

Consulenti del Lavoro – Arbeitsrechtsberater:  
Rag. **Daniele Colaone**            **Manuel Colaone**  
Dott. **Alexander Cecco**

Dott. **Daniel Menestrina**        Dott. **Andrea Venturini**  
Dott. **Simon Kofler**              Dott. **Marco Fonio**

## OGGETTO: Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020.

Si sintetizzano brevemente le più importanti misure contenute nel provvedimento:

### Contrasto alle indebite compensazioni

La compensazione del credito IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione di credito fiscali sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il modello F24, a seguito del controllo preventivo dell'agenzia delle entrate, sia stato scartato, viene prevista inoltre una sanzione pari al 5% dell'importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro.

Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

### Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

In caso di appalti e subappalti (in cui i committenti affidano ad un'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi) che presentino entrambe le seguenti caratteristiche:

- importo annuo complessivo dell'opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro,
- esecuzione caratterizzata dalla prevalenza dell'utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest'ultimo,

la nuova norma prevede che:

- spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.

Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell'opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente;
  - un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
  - l'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dal committente;
  - il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.
- Il committente, invece, ha l'obbligo di controllare che l'impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all'Agenzia delle Entrate competente

Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d'imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. "privati") e i condomini.

L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica la nuova norma se nell'ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:

- risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

È previsto il rilascio di un certificato da parte dell'Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.

A nostro parere il numero di appalti interessato alla normativa è molto limitato in quanto pur superando spesso l'importo di euro 200.000/annuo, la prestazione quasi mai avviene presso il committente con beni strumentali di quest'ultimo.

Cogliamo l'occasione per ricordare che è vietata la somministrazione di semplice manodopera (tranne per le aziende autorizzate la cui lista è presente sul sito del Ministero del Lavoro) in quanto l'appalto deve caratterizzarsi tra l'altro anche dalla presenza di una organizzazione (beni strumentali) e di un rischio d'impresa.

## Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

Per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, (nonché fisioterapisti, logopedisti, dietisti, igienisti dentali e tecnici sanitari) viene prevista la proroga al divieto di emissione di fatture elettroniche anche per l'anno 2020.

## Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

È stata ridotta la soglia massima per i trasferimenti di denaro contante:

- € 2.000 dal 1.07.2020 fino al 31.12.2021;

- € 1.000 dal 1.01.2022.

## Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1.07.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

## **Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP**

Viene modificata la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti (imprese e liberi professionisti) soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).

Nulla cambia nei confronti delle imprese e liberi professionisti con ISA non approvati o con ricavi e compensi dichiarati superiori a Euro 5.164.569,00

## **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

Viene stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell'imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

## **Scadenza esterometro**

A partire dal 2020 la trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

## **Regime forfetario**

Vengono ridefinite alcune delle cause ostative da considerare con riguardo al 2019 per l'accesso al regime forfetario del 2020 ovvero:

- sostenimento di spese per dipendenti e collaboratori superiori nel loro complesso a Euro 20.000,00 lordi
- percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiore a Euro 30.000

## **Rivalutazione beni, terreni e partecipazioni**

Viene riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa con aliquote del 12% (beni ammortizzabili) e del 10% (beni non ammortizzabili) questa volta tuttavia con aliquote più basse che rendono più interessante l'agevolazione.

Viene riproposta la rivalutazione delle quote sociali e dei terreni posseduti da persone fisiche, con un'unica aliquota pari all'11%. Il nuovo termine per redigere la perizia e procedere all'asseverazione è il 30.06.2020 con riferimento al possesso e ai valori correnti al 1.01.2020.

## **Estromissione di immobili per imprenditori individuali**

Viene riaperta la possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere dal patrimonio aziendale gli immobili strumentali posseduti al 31.10.2019. L'imprenditore deve esercitare specifica opzione mediante comportamento

concludente da assumersi entro il 31.05.2020. A tal fine può essere significativa la contabilizzazione per il contribuente in contabilità ordinaria dell'estromissione del bene sul libro giornale, oppure sul registro dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata.

## Bonus facciate al 90% e bonus edilizi

Viene introdotto solo per il 2020 un bonus facciate che prevede una detrazione del 90% per gli interventi finalizzati al recupero della facciata esterna degli edifici (anche per interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in "zona omogenea" A o B come definite dal D.M. n. 1444/1968 (di fatto sono escluse solo le case isolate in campagna) e solo su "strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi" (esclusi quindi impianti, cavi e infissi).

Prorogato per il 2020 l'ecobonus, che resta per tutti (parti private o condominiali) con una detrazione del 65%, ridotta al 50% in alcuni casi come serramenti, infissi e caldaie a condensazione in classe A non evolute).

Per ristrutturazioni, recupero-risanamento edilizio, manutenzione straordinaria (e anche ordinaria per i condomini) e assimilati (come messa in sicurezza sismica non qualificata, antifurto eccetera) è confermato il 50% di detrazione.

Proroga nel 2020 anche per il bonus mobili del 50% collegato a questo tipo di interventi e (in questo caso per effetto del "Milleproroghe") per il bonus verde (manutenzione giardini) del 36%.

Non sono stati toccati i bonus più complessi, le cui spese, sostenute fino al 31.12.2021, danno diritto a detrazioni che variano dal 65% all'85% a seconda della tipologia di intervento: il sismabonus "qualificato" e l'ecobonus condominiale.

## Proroga super e iper ammortamenti ma ora con il riconoscimento di un credito di imposta

Viene previsto un credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24, in sostituzione alle attuali deduzioni dall'imponibile nell'arco del periodo di ammortamento, per gli investimenti in beni d'impresa. La misura del credito è differenziata a seconda della tipologia dei beni: 6% per i beni materiali diversi da quelli 4.0 (gli investimenti che usufruivano del super ammortamento) e una quota variabile tra il 20% e il 40% per i beni oggetto attualmente dell'iper ammortamento. Per gli imprenditori individuali e per le società di persone si tratta in genere di un peggioramento dell'agevolazione.

## Ripristino dell'ACE

E' stata ripristinata l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) già con effetto dall'anno di imposta 2019 con fissazione del rendimento nozionale pari all'1,3% dell'incremento agevolabile che verrà determinato con i medesimi criteri di calcolo utilizzati nell'anno 2018.

## Oneri detraibili

E' prevista dal 1.01.2020 la perdita delle detrazioni per oneri detraibili, se effettuate senza strumenti tracciabili, ad eccezione di quelle sanitarie sostenute presso il servizio sanitario nazionale e per i farmaci. Inoltre, per i redditi superiori a 120.000 euro le detrazioni sono ridotte proporzionalmente al reddito, fino all'azzeramento totale per redditi pari o superiori a 240.000 euro. La nuova regola non si applica agli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui ipotecari per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale e a tutte le spese sanitarie.

Riconosciuta, inoltre, una nuova detrazione Irpef del 19% per le ripetizioni private dei figli minorenni a favore dei genitori con un Isee fino a 50.000 euro.

## Detrazioni fiscali al 19% solo con mezzi tracciabili

Le spese agevolate con una detrazione fiscale pari al 19% dell'importo sono riconosciute salvo alcune eccezioni solo se pagate con mezzi tracciabili: in particolare, si potrà continuare a pagare in contanti medicinali, dispositivi medici e

prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o accreditate al Servizio sanitario nazionale, mentre tutte le altre spese detraibili al 19% andranno saldate con versamento bancario o postale, oppure con altri mezzi tracciabili (carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

## Cedolare secca

Viene confermata l'aliquota della cedolare secca sugli affitti a canone concordato pari al 10% che diventa ora una norma a regime, mentre non è stata invece estesa ai contratti stipulati nel 2020 la cedolare su negozi e botteghe.

## Autovetture aziendali

Per le autovetture, i motocicli e i ciclomotori, tutti di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/Km di CO<sub>2</sub>), concessi in uso promiscuo ai dipendenti o agli amministratori di società, con contratti stipulati a decorrere dal 1.07.2020, l'importo del fringe benefit da tassare (Irpef, addizionali e Inps) per l'uso privato del mezzo è ridotto dall'attuale 30% al 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (calcolato sulla base del costo chilometrico determinato dall'Acì), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente a titolo di noleggio del veicolo.

Per le assegnazioni di autovetture avvenute a partire dal 01.07.2020 è previsto il medesimo imponibile fiscale a carico del dipendente pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri solo per i veicoli con emissioni superiori a 60g/km ma non a 160 g/km mentre aumenta al 40% per i veicoli con emissioni superiori a 160g/km ma non a 190 g/km e al 50% per i veicoli con emissioni superiori a 190g/km.

## Buoni pasto

Dal 1.01.2020 cambiano le soglie di esenzione fiscale dei buoni pasto. I nuovi limiti giornalieri saranno, rispettivamente, di 4 euro per i tagliandi cartacei e 8 euro per i ticket elettronici, fruibili tramite apposite card. Di conseguenza, diventano meno convenienti i buoni cartacei (prima delle modifiche erano esenti fino a 5,29 euro), ma risultano ancora più vantaggiosi quelli elettronici (in precedenza non imponibili fino a 7 euro)

I tagliandi cartacei da 5,29 euro, o comunque di valore superiore a 4 euro, maturati a partire dal 01.01.2020 dovranno essere tassati in busta paga per l'eccedenza tra valore facciale e limite fiscale.

## Incentivi per il lavoro

Ai datori di lavoro aventi fino a 9 dipendenti che, dal 1.01.2020, assumono apprendisti di primo livello spetta uno sgravio del 100% dei contributi dovuti nei primi 3 anni di contratto.

Sempre dal 1.01.2020 l'assunzione dei laureati eccellenti beneficerà di un esonero dei contributi a carico del datore di lavoro fino a 8.000 euro per un massimo di 12 mesi e seguirà le regole procedurali dello sgravio triennale per gli under 35.

Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti.

Steiner-Senoner & Partners